

VERSO UNA SOCIETA' SOSTENIBILE

Di Giuseppe Vettori

| 463

SOMMARIO: *1. Il diritto e l'ordine intertemporale. - 2. Il ruolo del costituzionalismo e del diritto civile - 3. Sostenibilità, contratto e diritto societario - 4. La prospettiva dei beni comuni.*

ABSTRACT. La parola sostenibilità è un ponte per l'ingresso in un'epoca nuova ove i diritti, i doveri e gli istituti del diritto civile vanno ripensati.

The word sustainability represents a bridge to enter in a new era where the rights, duties and institutions of civil law need to be rethought.

1. Il diritto e l'ordine intertemporale.

È sempre maggiore la capacità dell'uomo di incidere negativamente sulla natura, l'ambiente, lo sviluppo economico e le ragioni sono evidenti.

L'attività umana, nella storia, ha determinato devastazioni¹ di gran lunga superiori agli eventi naturali e la pandemia rafforza questa convinzione se è vero che a tale evento non è, in qualche modo, estranea l'opera dell'uomo. D'altra parte il rifiuto del catastrofismo ambientale sulla base di ragionevoli speranze² di continuità è sempre più smentito dall'evidenza di problemi reali che esigono un ordine che superi il presente. Non fosse altro perché il tempo, come si è detto, "si impone al diritto"³, svuotando le sue categorie e i suoi principi di fronte a ciò che è accaduto solo negli ultimi venti anni: dal predominio assoluto del mercato, alla crisi economica di inizio millennio, ad una delle più gravi catastrofi ambientali e sanitarie della storia.

Dal 2015 documenti autorevoli hanno posto in luce un chiaro passaggio d'epoca che esige "la cura della casa comune" perché "l'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme", colpendo "in modo speciale i più deboli del pianeta". Da qui la necessità di costruire saperi capaci di rispondere alle necessità "delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future" e di innovare gli strumenti giuridici tradizionali dal soggetto alle situazioni soggettive, dal bene giuridico alla nozione di proprietà, rispetto ad una "casa comune", appunto, "di cui tutti debbono assumersi la responsabilità "ricercando nuove tecniche e nuovi strumenti di interpretazione del mondo che circonda il sapere giuridico"⁴. Nel settembre dello stesso anno 193 Paesi hanno manifestato la volontà di ripensare il modello globale di sviluppo, nell'Agenda 2030, sotto l'egida delle Nazioni Unite, e nel dicembre si è sottoscritto un Accordo a Parigi per la riduzione drastica, entro un tempo prestabilito, delle emissioni dannose. Sino alla nuova Enciclica del 2020 dove si sollecita una nuova cultura aperta e accogliente e un approccio integrale basato su di un dialogo interdisciplinare capace di riformare le istituzioni, coordinare e dotarle di buone pratiche, pensando al bene comune a lungo termine e alle generazioni successive.

¹ M. LIVI BACCI, *I traumi d'Europa. Natura e politica al tempo delle guerre mondiali*, Bologna, 2020, p. 135

² P. ROSSI, *Speranze*, Bologna, 2008, p.91

³ A. D'ALOJA, *Generazioni Future* (diritti costituzionale), in *Enc. dir.*, *Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331.

⁴ S. GRASSI, *L'ecologia integrale della Laudato si*, in *Incontri*, 2017.

Da qui la sollecitazione di un forte ruolo del diritto per rispondere a problemi assoluti pur di fronte a forti perplessità: possiamo dire di aver danneggiato qualcuno che non ha identità e ancora non esiste? In che modo e perché le nostre scelte possono essere moralmente errate? Si può ipotizzare un risarcimento per una perdita indeterminata? Parlare di diritti e obblighi al futuro è possibile? Come vedremo queste perplessità non sono affatto invincibili. Basta pensare che sono in questione situazioni soggettive fondamentali di natura collettiva "parte di un interesse pubblico" che va oltre i rigidi schemi ottocenteschi del soggetto di diritto, della teoria dei beni e dell'illecito. Esistono, insomma, buoni argomenti che stanno affiorando negli studi e nella legislazione⁵. Vediamone alcuni da vicino.

2. Il ruolo del costituzionalismo e del diritto civile.

Le Costituzioni hanno un ruolo centrale per la loro natura di Carte scritte per durare a lungo con un carattere di reciprocità fra le generazioni, a differenza della politica rivolta, troppo spesso, solo al presente. Ancor più centrale è il ruolo del diritto internazionale e sovranazionale e delle Dichiarazioni e Rapporti ove, da decenni, è richiamata la sostenibilità come tema trasversale, rivoluzionario, riflesso di un autentico ideale di giustizia sociale, affermato nei Trattati dell'Unione Europea (art. 3 TUE e 11 TFUE) e nella Costituzione italiana, in una pluralità di norme (9,41,47,52,67)⁶. Ed è proprio a questo sistema di fonti, in profonda evoluzione, che occorre guardare e non alle categorie e alle idee delle codificazioni basate su valori e presupposti di natura individualistica ed esclusivamente proprietaria.

Ciò che occorre è un ripensamento del linguaggio e degli strumenti concettuali affidandosi ancora alla "potenza creativa del diritto"⁷ e alle intuizioni più brillanti del passato in una continuità che afferma i diritti come espressione di principi di giustizia (Barbera e Palombella) in assenza, spesso, di un titolare determinato⁸ perché intesi, anche e

⁵ G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. Merc.*, 2020, p. 334

⁶ A. D'ALOJA, *op.cit.*, p.343 ss.

⁷ A. D'ALOJA, *op. cit.*, p. 365 ss.

⁸ Come ci ricorda chi ha parlato, in un celebre saggio di "diritti senza soggetto": R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 e il riferimento all'eredità giacente, l'accettazione con beneficio d'inventario e la stessa idea di persona giuridica. Su tale ultima figura v. anche il volume di F. RAINERI, *L'invenzione della persona giuridica*, Milano, 2020.



soprattutto, come “vincoli per l’azione dei poteri” che si difendono con comportamenti collettivi, superando, in certi casi, l’idea stessa di capacità e titolarità per incentrare la loro identità sulla rappresentanza di chi li può far valere. Sicché il riferimento alle generazioni future e ai loro interessi è l’occasione più stringente per ripensare il linguaggio del diritto e dei diritti da fissare in una sintesi con i doveri di solidarietà espressa dall’art. 2 della Costituzione, costruita sull’idea di effettività di azioni e tutele che devono incorporare le esigenze del tempo e la responsabilità verso gli altri⁹.

Come si è ricordato esiste un ampio materiale normativo che affianca e supera la codificazione civile ed occorre ripartire dalla sollecitazione di un’attività legislativa e da una costruzione sapienziale che sappia costruire nuove categorie e nuove tutele per dar voce a chi ancora non c’è e risposte agli scettici di fronte ad un cambiamento oramai impressionante. Non si parte da zero. Basta un esempio fra i tanti¹⁰.

Il Tribunale costituzionale tedesco si è pronunciato, di recente, sul rispetto degli obblighi di protezione dei diritti fondamentali in un’azione attivata da minorenni e giovani adulti che “lamentavano un diritto fondamentale ad un futuro dignitoso” (art. 1.1 Cost. tedesca) leso dalle misure, a loro dire, insufficienti dello Stato tedesco in tema di contrasto al cambiamento climatico. Ciò perché il principio della Dignità umana non potrebbe essere violato dalle istituzioni tenute a garantire “le basi dell’autosviluppo e la conservazione delle condizioni di esistenza delle generazioni future”. La Corte ha ammesso i ricorsi contro la legge tedesca ma non il reclamo costituzionale contro l’omissione da parte del legislatore che ha comunque provveduto ad emanare un provvedimento sulla base del suo potere discrezionale¹¹.

La verità è che occorre ripartire da elementi normativi chiari su cui impostare nuovi strumenti e nuove idee costruttive e un’ottimo inizio è il testo dell’art. 118 quarto comma della Costituzione ove si riconosce e legittima “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” ripreso dal codice del terzo settore (art. 5 d.lgs.n.117 del 2017) ove si fa espresso riferimento all’ambiente e all’ “uso accorto e razionale delle risorse naturali”. Ma non solo. Come si è lucidamente sostenuto la sussidiarietà orizzontale è una categoria generale di grande

rilevanza e operatività¹². Da essa emerge anzitutto una giuridicità nuova espressa da soggetti diversi (legislatore, giudice, autorità indipendenti, dottrina, privati) frutto dell’evoluzione di un “contesto culturale, istituzionale ed economico” che esige “strumenti di regolazione dei rapporti più duttili, e perciò più adatti alla disciplina di fenomeni complessi, favorendo un graduale ampliamento degli spazi di autoregolazione in aree precedentemente sottratte all’autonomia privata”¹³. Il principio prevede una “ripartizione di competenze tra autonomia privata e autorità pubbliche” per effetto di diverse fonti primarie. Da un lato, appunto, l’art. 118 c. 4, richiamato da alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 300 e 301 del 2003), che hanno riconosciuto alle organizzazioni promotrici delle libertà sociali “una competenza originaria e primaria” nelle “materie in cui vengono in rilievo interessi privati seppure a rilievo generale”, come “la ricerca scientifica, la sanità, l’assistenza e beneficenza”. Dall’altro gli articoli 1322 c.c., 2, 3 e 41 della Costituzione che riconoscono il potere dei privati di regolare i loro rapporti patrimoniali con forza di legge ed effetti solo fra le parti¹⁴.

Un’ampia ricerca collettiva analizza questo fenomeno confrontando figure diverse della libertà dei privati che vanno tenute distinte. L’una espressione di un’autonomia privata tra le parti, che non produce effetto per i terzi (1372 c.c.), l’altra fonte di “un potere di autoregolazione” (118 c. 4 Cost.) che può gestire “rapporti in cui entrano in gioco interessi di carattere generale”, sicché le regole “sono private nella fonte, ma nella sostanza, sono integrative del sistema complessivo dell’ordinamento e dunque idonee a produrre effetti anche nei confronti di terzi”¹⁵. L’elenco di queste ipotesi è amplissimo: strumenti contrattuali interni a procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di volontaria giurisdizione, accordi di ristrutturazione del debito e negozi nell’ambito della crisi d’impresa, enti *profit* e *non profit*, accordi fra coniugi relativi ai figli o alla crisi familiare, atti di limitazione della responsabilità patrimoniale, patrimoni destinati a tutela di fragilità della persona, codici di autodisciplina.

Tutti esempi caratterizzati da un dato comune: il “graduato ampliamento degli spazi di regolamentazione conquistati dai “poteri privati”¹⁶

⁹ A. D’ALOJA, *op. cit.*, p. 345-346.

¹⁰ G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 469

¹¹ G. PULEIO, *op. cit.*, p. 486

¹² M. NUZZO (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2014.

¹³ M. NUZZO, *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, vol. I, cit., p. XV.

¹⁴ M. NUZZO, *op. cit.*, p. XVI.

¹⁵ M. NUZZO, *op. cit.*, XVII.

¹⁶ M. NUZZO, *op. loc. ult. cit.*

e di un'amministrazione condivisa¹⁷ fra la PA e un insieme di comunità di diritto civile, mediante accordi o patti di collaborazione fra Comuni e privati per la tutela dell'ambiente e del verde urbano che trova una conferma importante in una norma introdotta di recente nel codice civile. Ove l'art. 1135 innova la materia condominiale e prevede che l'Assemblea dei condomini può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a "progetti e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti qualificati, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle zone in cui il condominio è ubicato". Non solo.

Nell'ambito delle attività del dottorato coordinato da Giuseppina Capaldo nella Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, nell'a.a. 2020/2021 è stato fondato un laboratorio di ricerca denominato Essence-Lab (acronimo per *Environment, Society, Sustainability, Engagement, Circular Economy*), tra ricercatori di molti Atenei italiani, che nella sua prima fase si è concretizzato in un ciclo di seminari e lezioni su Diritto privato del mercato sostenibile. Tra i temi affrontati si richiamano: la elaborazione del principio generale di sostenibilità; le regole di conformazione del mercato unico sostenibile; la finanza sostenibile e digitale; gli standard ESG, la teoria dei Commons; l'autonomia privata nella teoria del contratto ecologico e nel paradigma della sostenibilità; i temi della Consumer Protection e i rimedi contrattuali; le certificazioni di sostenibilità; il Greenwashing; l'economia circolare¹⁸. A questa importante iniziativa e ai suoi sviluppi futuri la Rivista intende dare il massimo risalto.

3. Sostenibilità, contratto e diritto societario

¹⁷ M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in RQDA, 2020, p.5.

¹⁸ Nel 2021 sono questi i contributi che confluiranno presto in un volume: 28 gennaio 2021: *L'Europa dei diritti e il mercato unico sostenibile* (prof.ssa Giuseppina Capaldo); 11 febbraio 2021: *I soggetti del diritto privato sostenibile* (prof.ssa Giuseppina Capaldo); 25 febbraio 2021: *I rimedi del diritto privato sostenibile* (dott. Daniele Imbruglia); 11 marzo 2021: *Il greenwashing nelle relazioni b2c e b2b* (dott.ssa Francesca Bertelli); 25 marzo 2021: *Contratto finanziario e indici di sostenibilità* (dott. Federico Pistelli); 15 aprile 2021: *Contratto e finanza sostenibile* (dott.ssa Maristella Giannini); 22 aprile 2021: *Sviluppo sostenibile e contratto ecologico* (dott. Ettore William Di Mauro); 6 maggio 2021: *Economia circolare, beni comuni, sostenibilità* (dott. Lucio Casalini); 20 maggio 2021 *Digital finance e sostenibilità* (dott.ssa Martina Scopsi); 27 maggio 2021: *Certificazioni per la sostenibilità* (dott.ssa Shaira Thobani).

Il contratto è coinvolto in questo nuovo ordine ed è del tutto plausibile una nuova conformazione dettata da un interesse pubblico volto ad uno sviluppo sostenibile e ai limiti ambientali, tali da incidere sul giudizio di liceità e di meritevolezza che opportunamente la giurisprudenza e la dottrina recente distinguono e arricchiscono di nuovi contenuti¹⁹. D'altra parte la regolazione del mercato comunitario ha subito un evidente mutamento nel diritto dei consumatori in ordine alla disciplina della conformità del bene, il requisito della durabilità dei beni, il diritto alla riparazione con possibili sviluppi su di un diritto del consumo più accorto, contrario agli sprechi e attento alla limitazione dei rifiuti tecnologici sempre meno gestibile²⁰.

Anche i rimedi civili risarcitori possono avere un ruolo, tutto da sperimentare, nella lotta contro i potenziali responsabili delle emissioni siano essi un'impresa, un'Istituzione non attenta al controllo o in ritardo nell'attuare misure efficaci, come l'Unione europea o lo Stato italiano (di recente destinatario di un'azione civile per i danni provocati dal cambiamento climatico ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile)²¹.

D'altra parte un impatto della sostenibilità si ha nella disciplina delle grandi società di capitali le quali, per una serie numerosa di autorevoli opinioni in Italia e in America, non possono limitarsi a "perseguire il profitto per i propri azionisti", ma devono contribuire a risolvere "i problemi delle comunità di riferimento e del pianeta, curando, conseguentemente, anche gli interessi dei principali *stakeholders*". Assumendo così un ruolo sociale e più inclusivo. Senza sostituire lo Stato o la Politica, ma prendendo posizione quando "i cardini della società sono a rischio, perché nel lungo periodo questo influirà sulla capacità di chiunque di generare profitti"²².

La prospettiva è chiara. Muta la narrazione e la mitologia del passato. Dalla logica proprietaria "imprenditoriale e meritocratica", sempre più fragile e contraddittoria, si avverte, nel dibattito

¹⁹ Davvero meritoria è l'attenzione prestata nel tempo da M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, e riferita ampiamente nel testo. Dell'A. v. anche, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37.

²⁰ D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 503.

²¹ G. PULEIO, *op. cit.*, p. 491.

²² Su questo v. ora gli studi di G. CAPALDO, *Linee evolutive, cit.*, p. 346 e di U. TOMBARI, "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, Milano, 2019 e ID., *Corporate Purpose e Diritto societario: opo sociale" dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. soc.*, 2021, p.1 ss. ovi ampissimi riferimenti alla dottrina e non solo.



dottrinario e in numerosi documenti istituzionali, un rinnovato interesse per una nuova definizione dello scopo sociale ove il profitto può essere uno degli elementi, mentre interessi diversi da quelli dei soci hanno via via un riconoscimento sempre più evidente, nella riforma del diritto societario in Europa e in America, come nei codici di autodisciplina. I quali contengono sempre più spesso un riferimento al “successo sostenibile nel lungo termine” per generare valore per i soci e la comunità sociale²³. Da qui una grande sfida per individuare gli strumenti, gli ambiti disciplinari, i doveri degli amministratori il punto di equilibrio nell’attuazione del principio di sostenibilità (nella crescita economica, la finanza e la *governance*). Che può consentire di interpretare l’art. 2247 del codice civile alla luce anche delle leggi di settore (codice dell’ambiente art. 123 ter, 37 bis, 124 *quinquies* Tuf che esigono una politica di impegno degli investitori istituzionali) e di arricchire l’obbligo di diligenza degli amministratori, con attenzione ad alcune legislazioni straniere (la francese in particolare) in attesa di una possibile riforma italiana²⁴.

4. La prospettiva dei beni comuni.

La sostenibilità infine intercetta il tema dei beni comuni. Non fosse altro perché le diseguaglianze hanno raggiunto una grandezza inaccettabile e la crisi della rappresentanza politica è del tutto evidente²⁵. Di fronte a questa realtà alcuno rivaluta “il pensiero dell’impersonale” con una “critica al concetto di “persona”, il cui fondamento romano-cristiano viene sottoposto a un’osservazione attenta e demolitrice²⁶ sino a porre in luce un processo “che ha il suo centro, non nei soggetti ma negli oggetti.. nella struttura della realtà, sia naturale, sia artificiale”. Ciò perché ogni teoria dei diritti umani finirebbe per produrre una “frattura irrecuperabile tra regole e vita” come “ogni altro tentativo di “proteggere gli uomini da ogni male”²⁷. Occorrerebbe, invece, uscire dal quel riferimento

con un punto di arrivo in una “nuova eguaglianza da costruire intorno all’uso condiviso e paritario di beni comuni”²⁸. Il che porta a ribaltare l’impostazione costituzionale per una prospettiva, quella dei beni comuni, che, seppure di grande interesse, attende ancora una sintesi politica e giuridica alta²⁹. Sul punto il dibattito è aperto e la progressiva affermazione di forme e strumenti per l’uso collettivo dei beni ha fatto passi in avanti notevoli. Tutti da approfondire. Solo un cenno introduttivo³⁰.

Il pensiero di Rodotà è chiarissimo. L’idea del “comune” va oltre la tolleranza ed ha un fine preciso “produrre comunità. E questo è il grande ammonimento che ci viene dai beni comuni. Che ci parlano di molte cose. Del legame tra le persone. Di qualcosa che va al di là dei nostri sacrosanti inevitabili egoismi ed individualismi. Ci ricordano che c’è qualcosa che non gestiamo e non utilizziamo soltanto nel nostro esclusivo interesse. Ci parlano del legame sociale, perché quando un bene è comune e noi lo utilizziamo insieme agli altri, lo dobbiamo difendere insieme agli altri e la loro difesa non è necessariamente una difesa legata al nostro immediato interesse”³¹.

Sul piano giuridico sono state individuate quattro possibili costruzioni³²:

- a) la definizione di una serie di beni comuni mediante una tipologia e alcune clausole generali, contenuta nel progetto Rodotà, che prospetta ulteriori limiti alla proprietà (privata e pubblica);
- b) la gestione democratica dei servizi pubblici locali seguendo la scia del referendum del 2011 sull’acqua;
- c) le teorie economiche “impennate sulla sostituzione del binomio “comunità - partecipazione” al binomio - soggetto - diritto”, ma lontane da immaginare una società dei beni comuni, limitandosi a documentare, sulla base di una

²⁸ A. SCHIAVONE, *op. cit.*, p. 298.

²⁹ R. CATERINA, *Il benicomunismo come orientamento culturale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 293.

³⁰ In una vasta bibliografia, si v. U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007; S. RODOTÀ, *Beni comuni*, Modena, 2013; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011; ID. *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Torino, 2015; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013; A. QUARTA e M. SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, Milano-Udine, 2016.

³¹ S. RODOTÀ, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Questione giustizia*, 2011.

³² L. NIVARRA, *Quattro usi di “beni comuni” per una buona discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, p. 41 (da cui le successive citazioni).

²³ U. TOMBARI, *Corporate Purpose e Diritto societario*, *cit.*.

²⁴ Senza trascurare il d.lgs. n.32 del 2007 che introduce, nel secondo comma dell’art. 2428 c.c., l’ambiente come indicatore non finanziario che gli amministratori possono inserire nella relazione sulla gestione societaria: sul punto, M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, *cit.* p. 26

²⁵ T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014, p.29 e J.E. STIGLITZ, *Popolo, potere e profitti*, Torino, 2020.

²⁶ A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, p. 285 e R. ESPOSITO, *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Torino, 2000, p. 28 e 139.

²⁷ A. SCHIAVONE, *op. cit.*, p.292, 296, 297.



indagine ricca di evidenze empiriche, la unilateralità del paradigma proprietario”;

d) infine, la nozione di bene comune espressa da una particolare modalità di organizzare, a livello dell’amministrazione locale, la gestione di beni (spazi e immobili) prevalentemente di proprietà pubblica. coinvolgendo gruppi di cittadini, “in conformità ad un disegno che abbina fruizione collettiva e governo democratico della risorsa”

Secondo l’autore delle varie tipologie, la prima e la quarta esprimerebbero un significato e un modo di essere dei “beni comuni” nell’insieme abbastanza innocui. Mentre “nella seconda e nella terza il sintagma sarebbe effettivamente sinonimo ora di scelte di politiche industriali, ora di modelli di società, divergenti da quanto prescritto dal pensiero oggi dominante: ovvero privatizzazioni dei servizi pubblici locali, libero mercato, capitalismo”.

Al di là delle ideologie è tracciata oramai puntualmente quella che è stata definita la “ragionevole follia dei beni dei beni comuni”³³ un ossimoro, che associa ragione e follia, con una chiara indicazione di metodo: “una diversa forma di razionalità, capace di incarnare i cambiamenti profondi che stiamo vivendo, e che investono la dimensione sociale, economica, culturale, politica obbligandoci ad andare oltre lo schema dualistico, oltre la logica binaria, che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale – proprietà pubblica o privata. E tutto questo viene proiettato nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli, così modificando la configurazione stessa dei diritti definiti appunto di cittadinanza, e delle modalità del loro esercizio”³⁴.

Anche se si avverte che un uso estremamente lato dell’espressione beni comuni “può comprometterne l’efficacia espressiva e banalizzarne il senso”, ed “è indispensabile cercare di cogliere i caratteri comuni che attraversano gli usi eterogenei del termine per poi capire in che misura intorno alla definizione beni comuni sia possibile costruire una categoria unitaria di risorse”. Un lavoro di analisi, dunque, e di ricomposizione, che porta anche a esaminare in forme differenziate il rapporto tra accesso e gestione, dunque lo stesso significato della partecipazione³⁵.

Del resto sono “le caratteristiche di ciascun bene, non una sua “natura”, a dover essere prese in

considerazione” per osservare “la sua attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile l’attuazione di diritti fondamentali. I beni comuni sono “a titolarità diffusa”, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Incorporano la dimensione del futuro, e quindi devono essere governati anche nell’interesse delle generazioni che verranno. In questo senso sono davvero “patrimonio dell’umanità” e ciascuno deve essere messo nella condizione di difenderli, anche agendo in giudizio a tutela di un bene lontano dal luogo in cui vive”³⁶.

La verità è che l’essere in comune “è una condizione complessa e difficile”, specie in una società democratica che non si identifica con un assoluto umano o divino ma “si è assunta il compito di identificarsi con la propria complessità”. E’ per questo che la sfida “non cessa di creare problemi e che dopo aver tentato di compiersi come “comunismo” (che sarebbe una sorta di meta-socialità) si converte al contrario in una crescente disparità di condizioni”. Tutto ciò indica che occorre “qualcosa di più dell’organizzazione socio-politica, per una ragione chiara. “La libertà supera la soggettività perché essa è proprio ciò che viene al soggetto da più lontano di se stessi e che prevale altrove, al di là di se stessi”³⁷. Occorre affidarsi alla cultura, alla morale, alla politica, alla sapienza umana. E il diritto deve fare la sua parte, come sempre. In modo primario come primaria è l’esigenza di una Comunità e di un Ordine.

³³ F. CASSANO, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari 2004.

³⁴ S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 311.

³⁵ M. R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, in EAD., *Oltre il pubblico e il privato*, cit. p. 17.

³⁶ S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia*, cit., p. 321.

³⁷ J.L. NANCY, *Perché è così difficile essere-in-comune*, in *avvenire.it*, 20 maggio 2021.